

Codice A1906A

D.D. 6 novembre 2018, n. 489

**Art. 34 l.r. 23/2017. R.D. 1443/1927. Autorizzazione del progetto denominato "Richiesta concessione mineraria ad uso turistico "Miniera della Guia", ubicata nel Comune di Macugnaga (VB). Richiedente: Sig. Bossone Riccardo. Codice: 6/2017C.7.**

Visto:

il R.D. 1443/1927 sulle “Norme per disciplinare la ricerca e concessione delle miniere”;

l’art. 34 della l.r. 17 novembre 2016 n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”, relativo alla “Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, ricreativi e culturali”;

la domanda presentata dal Sig. Bossone Riccardo, (omissis) in data 5 aprile 2018, protocollata al n. 32189/A1906A in data 5 aprile 2018 avente per oggetto: “Richiesta Concessione Mineraria ad uso turistico “Miniera della Guia” situata nel territorio del Comune di Macugnaga (VB);

il contratto di vendita di beni immobili stipulato tra la Società Fratelli Poscio S.r.l., proprietaria dei terreni distinti ai mappali n. 23, 32, 552 del Foglio 25 del N.C.T. del Comune di Macugnaga e dell’immobile distinto al mappale n. 555 del Foglio 25 del Catasto Fabbricati del Comune di Macugnaga e il Sig. Bossone Riccardo, a cui detti beni erano già affidati per svolgere l’attività di esercizio ad uso turistico culturale della ex miniera sopra descritta.

Preso atto che:

il Settore Polizia mineraria, cave e miniere con nota n. 36875/A1906A del 18 aprile 2018 ha comunicato al richiedente e agli Enti territoriali interessati: Comune di Macugnaga, Unione Montana Valli Ossola, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Agenzia delle Entrate l’avvio del procedimento.

Considerato che:

la richiesta riguarda la fruizione a scopi turistici culturali della ex miniera d’oro denominata “Kint” e di una parte delle gallerie sotterranee ;

la miniera era stata data in concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927 con Decreto Ministeriale del 13 aprile 1939 alla Società anonima Stabilimenti di Rumianca per minerali auriferi per una durata di 30 anni; con successivo Decreto Ministeriale del 29 gennaio 1952 era stata accettata la rinuncia al titolo minerario. Dalla documentazione disponibile presso l’Archivio di Stato di Torino emerge che il giacimento può essere considerato esaurito in considerazione del fatto che: le porzioni di giacimento rimaste non sono economicamente coltivabili in quanto di assai limitata estensione;

per l’attività di visita turistica del sito non sono necessari ulteriori lavori in quanto i fabbricati e i percorsi esterni e in sotterraneo si presentano in buone condizioni, salvo l’ordinaria attività di manutenzione;

Tutto ciò premesso:

vista la L.R. 44/2000;

vista la l.r. 17 novembre 2016 n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”;

visto il verbale della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria e contestuale sopralluogo congiunto sul sito del 29 maggio 2018, convocata ai sensi dell’art. 29 della l.r. 23/2016;

vista la documentazione integrativa presentata dal proponente in data 10 settembre 2018 in risposta a quanto emerso nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi;

visto che a seguito di convocazione della Conferenza di Servizi in modalità asincrona per il 12 ottobre 2018 non sono pervenuti pareri ostativi al progetto;

visto il Regolamento regionale n. 11/R del 2 ottobre 2017: “Attuazione dell’art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”;

attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio regionale ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

## IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l’art. 17 della l.r. 23/2008;

### *determina*

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano al Sig. Bossone Riccardo, (omissis) è accordata ai sensi dell’art. 34 della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, la Concessione mineraria a scopo turistico e culturale denominata “Miniera della Guia”, situata nel territorio del comune di Macugnaga (VB) per 20 anni a decorrere dalla data della presente Determinazione Dirigenziale.

2. L’esercizio della Concessione mineraria per gli scopi di fruizione turistico culturale è ammesso nei sottoelencati ambiti:

#### 2.1 GALLERIE:

-galleria “Ribasso” con imbocco a quota 1198 m s.l.m. fino all’incrocio con il filone denominato “Oro Secco” situato alla progressiva 399 m dall’entrata;

-brevi diramazioni di alcuni metri dalla galleria sopra citata lungo i filoni: “Kint” alla progressiva 144 m e “De Paolis” alla progressiva 338 m;

-galleria lungo il filone “Oro Secco” in direzione Ovest fino a poco oltre il pozzo “California”.

#### 2.2 TERRENI:

-terreni distinti sui mappali n. 23, 32, 552 del Foglio 25 del N.C.T. del Comune di Macugnaga.

#### 2.3 FABBRICATI:

-fabbricato distinto al mappale n. 555 del Foglio 25 del Catasto Fabbricati del Comune di Macugnaga a servizio dell’attività di fruizione della ex miniera.

3. Il Titolare della Concessione è tenuto a comunicare al Settore Polizia mineraria, cave e miniere il nominativo del referente responsabile del sito.
4. Il Titolare della Concessione è tenuto a effettuare la manutenzione periodica del fabbricato e del sotterraneo adibito a percorso turistico, a comunicare ogni variazione dello stato dei luoghi e/o delle modalità di fruizione del sito.
5. Qualora il sotterraneo e i terreni indicati nei precedenti punti 2.1 e 2.2 venissero ricompresi in un titolo minerario rilasciato a terzi ai sensi del R.D. 1443/1927, il Titolare della Concessione ad uso turistico dovrà permettere l'accesso al fine di eseguire i lavori autorizzati dall'Autorità competente.

La presente determinazione sarà inviata a tutti gli interessati dal procedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi il TAR, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi il Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
dott. Edoardo GUERRINI

FC/MG/mcc